

# **REGOLAMENTO DELLE CONSULTE**

**Approvato nella seduta di Consiglio Comunale del 10.06.2005 n° 25**

**Modificato con delibera di Consiglio Comunale del 22.03.2006, n. 14**

## **CAPO I**

### **PROMOZIONE DEGLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE – LE CONSULTE**

#### **NORME GENERALI**

##### **Art. 1**

Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini all'Amministrazione locale, il Comune di Carinaro istituisce le CONSULTE COMUNALI come previsto dall'art. 8 dello Statuto Comunale.

Le Consulte comunali sono finalizzate a rappresentare tutti quegli organismi e quelle persone che, localmente, hanno una approfondita conoscenza in determinati campi di attività, al fine di integrare ed arricchire le proposte degli organi amministrativi del Comune con l'apporto di competenze specifiche.

A tale scopo sono istituite le seguenti consulte comunali:

- 1) PARI OPPORTUNITA'
- 2) VOLONTARIATO SOCIALE
- 3) AMBIENTE
- 4) SPORT
- 5) CULTURA
- 6) ATTIVITA' PRODUTTIVE
- 7) FORUM GIOVANILE

## **Art. 2**

Le Consulte sono composte, oltre che dal Sindaco o dal suo delegato, e dall'assessore al ramo, senza diritto di voto:

- a) da cittadini che, svolgendo attività nel campo di interesse specifico della Consulta, intendano prestare la loro collaborazione volontaria;
- b) da rappresentanti delle associazioni costituite nell'ambito del territorio comunale e riconosciute nell'Albo comunale;
- c) da rappresentanti delle varie formazioni sociali, siano esse organizzazioni sindacali, imprenditoriali, di categoria o cooperative che operano nel settore della consulta;

Per essere ammessi alle Consulte di settore, i soggetti di cui alle lettere a) b) e c) debbono presentare relativa domanda al settore affari generali, allegando copia dello statuto. Al fine di consentire la presentazione delle domande, l'Amministrazione pubblicherà apposito avviso pubblico.

## **Art. 3**

Alle Consulte sono attribuite, nei settori di rispettiva competenza, le seguenti funzioni:

- a) Emissioni di pareri consultivi richiesti dagli organi dell'Amministrazione comunale;
- b) Emissioni di raccomandazioni e proposte relative ad attività, ai servizi e agli atti del Comune;

I pareri consultivi alle Consulte da parte degli organi dell'amministrazione comunale, debbono essere a questa rimessi entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

In caso di urgenza, l'Amministrazione può stabilire termini di tempo più restrittivi.

Trascorsi i termini di cui sopra, senza che sia stato espresso il parere richiesto, l'organo è legittimato a provvedere.

Le raccomandazioni e le proposte sono attivate per iniziativa autonoma delle Consulte.

Le consulte, inoltre, nei settori di loro specifico interesse possono proporre interrogazioni ed interpellanze al Sindaco.

## **Art. 4**

Per la validità delle sedute delle Consulte è necessaria la presenza di almeno la metà dei loro componenti in prima convocazione e di almeno  $\frac{1}{4}$  dei componenti, in seconda convocazione. Quest'ultima dovrà avvenire almeno 24 ore dopo la prima convocazione.

#### **Art.5**

Il Comune destina sedi ed uffici in stabili di sua proprietà, opportunamente attrezzati, all'attività delle Consulte.

In via transitoria, la consulta chiede di volta in volta la disponibilità di un locale, che l'Amministrazione provvederà ad assegnare entro 24 ore dalla richiesta.

#### **Art.6**

Le Consulte si riuniscono di norma almeno tre volte all'anno.

Al termine di ogni anno ogni Consulta elabora una breve relazione dell'attività svolta che viene trasmessa all'Amministrazione.

L'insieme delle relazioni saranno rese pubbliche dall'Amministrazione comunale in una seduta apposita del Consiglio o con ulteriori modalità che verranno ritenute di volta in volta più appropriate.

#### **Art. 7**

Le Consulte sono nominate dalla Giunta Comunale e restano in carica per lo stesso periodo di tempo del Consiglio stesso.

In caso di anticipato scioglimento del Consiglio Comunale esse esplicano la loro attività sino a che non siano convocati i comizi elettorali.

Esse decadono dalle loro funzioni qualora si dimetta la maggioranza dei membri.

## **Capo II**

### **CONSULTA DELLE PARI OPPORTUNITA'**

#### **Art. 8**

Tale Consulta è un organismo permanente che si propone di favorire l'effettiva attuazione dei principi di uguaglianza e di parità tra i cittadini, sanciti dall'art. 3 della Costituzione, anche mediante l'attuazione di "azioni positive" ai sensi della legge 10.04.1991, n. 125 e ai sensi del D.Lgs. n. 226/2003.

Finalità principale della Consulta è quella di favorire la più ampia partecipazione delle donne della cittadinanza alla sua organizzazione sociale, culturale, politica ed amministrativa. Valorizza la presenza femminile nella cittadinanza attraverso progetti volti a conoscere le problematiche delle donne, a superare le discriminazioni dirette ed indirette nei luoghi di lavoro, a promuovere azioni di solidarietà verso il disagio femminile, ad individuare strumenti per il sostegno del lavoro delle donne ed a sviluppare e sostenere iniziative culturali tesi alla crescita delle soggettività femminili.

Ha funzione consultiva e di proposta e svolge compiti di istruttoria e di studio sulle materie di competenza, promuovendo gli interventi di volta in volta ritenuti necessari.

In ordine a proprie proposte su iniziative, progetti ed atti amministrativi e programmatici del Comune che investono la condizione femminile è assicurata la tempestiva trasmissione alla competente Commissione consiliare Pari Opportunità, onde consentire a tale ultima di esprimere il relativo parere.

#### **Art. 9**

E' costituita da:

- a) Delegato alle Pari Opportunità;
- b) due consigliere comunali e comunque garantendo la rappresentanza della minoranza e della maggioranza consiliare
- c) una rappresentante di ciascuna associazione femminile e/o di ciascun partito e/o sindacato operante nel territorio di Carinaro, che abbia una rappresentanza femminile e che non abbia scopo di lucro, residente a Carinaro, designata dall'assemblea delle stesse associazioni;
- d) quattro donne residenti a Carinaro di esperienza e competenza nel campo delle politiche delle pari opportunità o espressione di settori produttivi o di realtà significative, di cui due indicate dalla minoranza.

La Consulta elegge nel suo seno, a maggioranza di voti, un Presidente tra coloro che non siano membri del Consiglio comunale. Il Presidente convoca e presiede le riunioni della Consulta e firma i verbali delle riunioni. L'assemblea nomina al suo interno un componente con funzioni di segretario verbalizzante.

#### **Art. 10**

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno tre volte l'anno, su convocazione della presidente e quando ne sia fatta richiesta di almeno 1/3 delle componenti.

L'Assemblea elabora un programma annuale che dovrà essere approvato dalla giunta comunale.

## LA CONSULTA DEL VOLONTARIATO

### Art. 11

La Consulta del Volontariato è un organo consultivo di partecipazione, espressione delle diverse associazioni di volontariato presenti sul territorio comunale, al fine di migliorare la qualità della vita della collettività, la coesione sociale e la solidarietà diffusa, con particolare riferimento ai settori in cui operano i pubblici servizi.

E' inoltre organo consultivo dell'amministrazione comunale per la programmazione dei servizi alla persona del territorio.

### Art. 12

#### COMPOSIZIONE

La consulta del Volontariato sociale è composta dai seguenti membri:

- 1) Delegato competente nel settore;
- 2) I Consiglieri comunali della Commissione consiliare competente nel settore;
- 3) Un rappresentante per ciascuna delle associazioni di volontariato sociale operanti sul territorio comunale regolarmente iscritte nell'apposito Albo Comunale, designato dall'assemblea delle stesse associazioni.
- 4) Esperti nel settore fino ad un massimo di 3;

L'assessore competente per settore e i consiglieri comunali della commissione competente per settore partecipano alla discussione senza diritto di voto e la loro presenza non contribuisce al raggiungimento del numero per la validità della seduta.

La Consulta elegge nel suo seno, a maggioranza dei voti, un presidente tra coloro che non siano membri del Consiglio comunale.

Il Presidente convoca e presiede le riunioni della Consulta e firma i verbali delle riunioni unitamente al segretario.

La Consulta viene convocata di norma tre volte all'anno e ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario.

Potrà essere convocata altresì su richiesta motivata di almeno ¼ dei suoi componenti o su richiesta del Consiglio o della Giunta comunale.

### Art. 13

Compiti della Consulta del Volontariato sociale sono:

- a) l'analisi delle problematiche sociali presenti sul territorio riguardanti le persone in stato di reale bisogno (in special modo la terza età, i portatori di handicap in genere, i giovani e le persone di altre etnie).
- b) Il coordinamento delle iniziative e delle attività di volontariato;
- c) La collaborazione e l'integrazione con e nei servizi offerti dall'ente, secondo il principio di sussidiarietà;
- d) Il confronto e scambio reciproco di esperienze;
- e) La valutazione di progetti relativi a tematiche sociali presentati da associazioni facenti parte della Consulta del Volontariato sociale e/o da organizzazioni esterne;
- f) La formulazione di programmi e di progetti sociali da sottoporre all'attenzione e all'approvazione dell'amministrazione comunale;
- g) La collaborazione con la "rete dei servizi" presenti sul territorio, con l'assessorato ai servizi sociali, con la relativa commissione consiliare.

## **LA CONSULTA DELL'AMBIENTE**

### **ART. 14**

La Consulta dell'ambiente è un organo consultivo, di partecipazione, espressione delle associazioni ecologiche, ambientaliste, della protezione civile, e dei consumatori che ha lo scopo di suggerire programmi di intervento tesi a rendere attivo il rapporto tra conoscenza ed uso dei beni ambientali, tra sviluppo, integrità dell'ecosistema, gestione rigorosa delle risorse e risparmio energetico, tra qualità dei consumi e diritti degli utenti-consumatori.

### **ART. 15**

Principale compito della Consulta è di affrontare le problematiche legate alla salvaguardia e alla valorizzazione del sistema ambientale naturale e urbano, di valutare la compatibilità degli interventi nel territorio per la tutela dell'ambiente e per contribuire ad una regolazione dei tempi della città nell'interesse dell'utente consumatore.

### **ART. 16**

La Consulta promuove iniziative tendenti a diffondere la conoscenza delle problematiche dell'ambiente ed a favorire lo sviluppo del volontariato nei settori della vigilanza ecologica, della protezione civile.

### **ART. 17**

Gli organi dell'Amministrazione comunale competenti, ogni qualvolta debbono adottare una decisione che comporti provvedimenti e/o iniziative di cui al precedente art. 14 e 15 richiedono il preventivo parere della Consulta, che è reso nei termini di cui al precedente art. 3.

### **ART. 18**

La Consulta dell'ambiente è composta dai seguenti membri così individuati:

- a) dal delegato competente per settore;
- b) dai Consiglieri comunali della commissione consiliare competente per settore;

- c) da un rappresentante per ciascuna delle associazioni ecologiche ed ambientaliste e della protezione civile, riconosciute a livello nazionale, iscritte all'albo del Comune, designato dalla rispettiva associazione;
- d) da un rappresentante delle locali associazioni, iscritte all'albo del Comune per il settore ambiente, o in mancanza associazioni comprensoriali, designato dall'assemblea delle stesse associazioni.

Gli assessori competenti per settore e i consiglieri comunali delle commissioni consiliari competenti per settore intervengono nella discussione senza diritto di voto, e la loro presenza non contribuisce al raggiungimento del numero per la validità della seduta.

#### **ART. 19**

La Consulta elegge, nel suo seno, a maggioranza di voti, un Presidente tra coloro che non siano membri del Consiglio comunale.

#### **ART. 20**

Il Presidente convoca e presiede le riunioni della Consulta e firma i verbali delle riunioni, unitamente al Segretario.

#### **ART. 21**

La Consulta viene convocata almeno 3 volte all'anno e tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario. Potrà essere convocata, altresì, su richiesta motivata di almeno ¼ dei suoi componenti o su richiesta del Consiglio o della Giunta comunale.

### **LA CONSULTA DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE**

#### **ART. 22**

La Consulta delle attività produttive è un organo consultivo, di partecipazione, espressione delle categorie, delle organizzazioni sindacali, degli esponenti locali del mondo produttivo, economico e professionale, nonché di persone che, per loro specifica competenza, possano offrire un proprio contributo di idee all'individuazione degli obiettivi programmatici e delle scelte operative del Comune.

#### **ART. 23**

Gli organi dell'Amministrazione comunale competenti richiedono il parere preventivo della Consulta ogni qualvolta debbono decidere su programmi generali o piani riguardanti settori industriali, artigianali, turistici, dell'agricoltura, del commercio o del settore terziario in genere.

Tale parere è esteso anche alle decisioni relative ad investimenti e a progetti specifici, riguardanti uno o più settori di attività economica.

#### **ART. 24**

La Consulta delle attività produttive è composta dai seguenti membri così individuati:

- a) dal delegato competente per settore;

- b) dai Consiglieri della commissione consiliare competente per settore;
- c) da un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni sindacali, riconosciute nelle contrattazioni nazionali e presenti sul territorio comunale, designato dalle medesime;
- d) da un rappresentante per ciascuna delle associazioni di categoria presenti nel Comune dei settori industria, artigianato, commercio, agricoltura, cooperazione, designato dalle rispettive associazioni;
- e) dal responsabile del S.U.A.P. comunale, o suo delegato;
- f) un delegato della Camera di Commercio di Caserta.

Il delegato competente per settore e i consiglieri comunali delle commissioni competenti per settore partecipano alla discussione senza diritto di voto, e la loro presenza non contribuisce al raggiungimento del numero per la validità della seduta.

#### **ART. 25**

La Consulta elegge, nel suo seno, a maggioranza di voti, un Presidente tra coloro che non siano membri del Consiglio comunale. Il Presidente convoca e presiede le riunioni della Consulta e firma i verbali delle riunioni unitamente al Segretario.

#### **ART. 26**

La Consulta viene convocata almeno 3 volte l'anno e ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario. Potrà essere convocata, altresì, su richiesta motivata di almeno ¼ dei suoi componenti o su richiesta del Consiglio o della Giunta comunale.

### **LA CONSULTA DELLA CULTURA**

#### **ART. 27**

La Consulta della cultura è un organo consultivo, di partecipazione, espressione delle associazioni di settore, nonché di personalità della cultura che, per la loro esperienza e competenza, possano offrire un proprio contributo di idee per la programmazione delle attività culturali del Comune.

La Consulta della cultura è composta dai seguenti membri così individuati:

- a) dal delegato competente per settore;
- b) dai Consiglieri comunali della commissione consiliare competente per settore;
- c) da un rappresentante per ciascuno dei settori della cultura espresso dalle associazioni culturali e del tempo libero presenti nel Comune;
- d) da singole personalità di spicco od esperti della musica, del teatro, della cinematografia, della letteratura e delle arti figurative invitati a farne parte;
- e) dai dirigenti scolastici o loro delegati, delle strutture scolastiche presenti nel Comune;

Il delegato competente per settore ed i consiglieri comunali della commissione competente per settore partecipano alla discussione senza diritto di voto, e la loro presenza non contribuisce al raggiungimento del numero per la validità della seduta.

#### **ART. 28**

La Consulta elegge, nel suo seno, a maggioranza di voti, un Presidente tra coloro che non siano membri del Consiglio comunale. Il Presidente convoca e presiede le riunioni della Consulta e firma i verbali delle riunioni unitamente al Segretario.

#### **ART. 29**

La Consulta viene convocata almeno 3 volte l'anno e ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario. Potrà essere convocata, altresì, su richiesta motivata di almeno ¼ dei suoi componenti o su richiesta del Consiglio o della Giunta comunale.

### **LA CONSULTA DELLO SPORT**

#### **ART. 30**

La Consulta comunale è un organo consultivo di partecipazione, espressione delle associazioni e federazioni sportive, degli enti di promozione sportiva che operano nel territorio comunale.

#### **ART. 31**

Con la costituzione della Consulta dello sport, l'Amministrazione comunale persegue l'obiettivo di dare voce alle numerose associazioni sportive che sono sorte e che si sono notevolmente sviluppate arricchendo in tal modo le proprie capacità con la competenza specifica degli operatori dello sport agonistico e amatoriale.

#### **ART. 32**

La Consulta dello sport è composta dai seguenti membri, così individuati:

- a) dal delegato competente per settore;
- b) dai Consiglieri comunali della Commissione consiliare competente per settore;
- c) da un membro per ciascuna Federazione sportiva nazionale riconosciuta dal CONI presente sul territorio e designato dalle medesime;
- d) da un membro per ogni Ente di promozione sportiva riconosciuto a livello nazionale designato dal medesimo;
- e) dal delegato locale del CONI.

Il delegato competente per settore e i Consiglieri comunali delle commissioni competenti per settore partecipano alla discussione senza diritto di voto, e la loro presenza non contribuisce al raggiungimento del numero per la validità della seduta.

#### **ART. 33**

La Consulta elegge, nel suo seno, a maggioranza di voti, un Presidente tra coloro che non siano membri del Consiglio comunale. Il Presidente convoca e presiede le riunioni della Consulta e firma i verbali delle riunioni unitamente al Segretario.

**ART. 34**

La Consulta viene convocata almeno ogni 4 mesi e ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario. Potrà essere convocata, altresì, su richiesta motivata di almeno  $\frac{1}{4}$  dei suoi componenti o su richiesta del Consiglio o della Giunta comunale.

**FORUM GIOVANILE**

Per quanto concerne la disciplina, si rinvia a separato provvedimento regolamentare.